

REGOLAMENTO (CE) N. 1462/94 DELLA COMMISSIONE
del 24 giugno 1994

che rettifica i regolamenti (CE) n. 953/94, (CE) n. 995/94, (CE) n. 996/94, (CE) n. 997/94, (CE) n. 1077/94, (CE) n. 1078/94, (CE) n. 1079/94 e (CE) n. 1080/94, relativi all'apertura di gare permanenti per le esportazioni di cereali detenuti dagli organismi di intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che dai regolamenti della Commissione (CE) n. 953/94⁽⁵⁾, (CE) n. 995/94⁽⁶⁾, (CE) n. 996/94⁽⁷⁾, (CE) n. 997/94⁽⁸⁾, (CE) n. 1077/94⁽⁹⁾, (CE) n. 1078/94⁽¹⁰⁾, (CE) n. 1079/94⁽¹¹⁾ e (CE) n. 1080/94⁽¹²⁾, sono state indette gare permanenti per l'esportazione di cereali detenuti dagli organismi di intervento a destinazione di tutti i paesi terzi;

considerando che da una verifica è risultato che l'articolo 5, primo trattino dei regolamenti da ultimo citati non corrisponde alle misure presentate per parere al comitato di gestione; che è pertanto necessario rettificarli al fine di

renderli conformi al parere del detto comitato di gestione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 5, primo trattino, dei regolamenti (CE) n. 953/94, (CE) n. 995/94, (CE) n. 996/94, (CE) n. 997/94, (CE) n. 1077/94, (CE) n. 1078/94, (CE) n. 1079/94 e (CE) n. 1080/94 è sostituito dal seguente:

- in deroga all'articolo 16, primo comma del regolamento (CEE) n. 2131/93 il pagamento deve essere effettuato entro il 31 luglio 1994; *

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.
⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.
⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.
⁽⁵⁾ GU n. L 108 del 29. 4. 1994, pag. 4.
⁽⁶⁾ GU n. L 111 del 30. 4. 1994, pag. 57.
⁽⁷⁾ GU n. L 111 del 30. 4. 1994, pag. 60.
⁽⁸⁾ GU n. L 111 del 30. 4. 1994, pag. 63.
⁽⁹⁾ GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 9.
⁽¹⁰⁾ GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 12.
⁽¹¹⁾ GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 15.
⁽¹²⁾ GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 18.